

*Al Presidente del Consiglio dei Ministri Sen. Mario Monti  
Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore  
On. Antonio Di Pietro, Sen. Altero Matteoli, Corrado Passera  
All'Avvocatura Generale dello Stato  
All'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,  
Servizi e Forniture  
Ai Componenti dei Collegi Arbitrali in oggetto  
Al Sig. Procuratore della Repubblica presso  
il Tribunale di Roma  
Al Sig. Procuratore Generale della Corte dei Conti Roma*

*Loro Sedi*

Oggetto: domande di arbitrato presentate dal Sig. Edoardo Longarini al Ministero delle infrastrutture per ottenere il risarcimento dei danni derivati per effetto dell'esecuzione dei rapporti concessori con l'Adriatica Costruzioni e l'Adriatica Costruzioni di Ancona, per la realizzazione dei piani di ricostruzione post-bellica nelle città di Ancona, Ariano Irpino e Macerata.

On. Presidente del Consiglio dei Ministri Se. Mario Monti, On.li Di Pietro e Matteoli, Ministro Passera, illustrissime Autorità e Componenti dei Collegi arbitrali nominati per le controversie indicate in oggetto, con la presente mi permetto di informare le SS LL che la legge 317/93 (Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica), all'art. 2, comma 3 dispone: *"I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il comma 3 dell'art.2 della legge 12 agosto 1993, n.317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori."*

**Ad avviso dello scrivente, questa disposizione non sembra essere stata presa in considerazione dai diversi attori nelle controversie indicate in oggetto.**

Ritengo, inoltre, come obbligo di ciascun pubblico amministratore come è lo scrivente, di dover sottoporre alla vostra attenzione lo svolgimento degli avvenimenti relativi alle procedure arbitrali che sono state instaurate, come risultano dagli atti che ho potuto consultare:

- **con atto notificato il 25 giugno 2007** il signor Edoardo Longarini, in qualità di unico socio assegnatario di tutti i rapporti facenti capo alla società Adriatica Costruzioni ora in liquidazione, ha proposto domanda di arbitrato per ottenere il risarcimento dei danni derivati per effetto dell'esecuzione del rapporto concessorio riguardante il piano di ricostruzione di Macerata;
- nella indicata domanda di arbitrato il suddetto Longarini, ha designato quale arbitro di elezione l'ing. Vito Gamberale;
- **in data 26 giugno 2007, il giorno successivo alla domanda di arbitrato, alle ore 10,30** è stato sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture, a firma delle parti (il Ministro Antonio Di Pietro e Edoardo Longarini) il Verbale di nomina quale arbitro di parte ministeriale l'Avv. Domenico Condello nonché in veste di Presidente del Collegio arbitrale, il Prof. Carlo Malinconico.

- **in pari data e mezz'ora dopo la nomina del Presidente, alle ore 11.00**, presso il Ministero delle infrastrutture, il Collegio arbitrale, si è costituito e ha proceduto alla nomina dei Segretari “che accettano l’incarico e vengono immediatamente immessi nelle loro funzioni”.

La rapidità con la quale la procedura arbitrale è stata instaurata appare, a mio avviso, abbastanza singolare. Posso sbagliare, ma non mi sembra che i termini per la nomina del proprio arbitro nonché della scelta del Presidente del collegio ecc siano così brevi, tanto da imporre una simile rapidità.

Ma a parte tale “rapidità” corre l’obbligo di rilevare che in data 2 luglio 2007, l’Avvocatura Generale dello Stato, “richiamando le norme applicabili in seguito all’intervento della Corte Costituzionale di cui alla nota sentenza 152/1996, ha DECLINATO la competenza arbitrale in reazione alla controversia introdotta con la domanda notificata il 26 giugno 2007 e invitato la controparte a proporre le proprie domande e istanze avanti al Giudice Ordinario secondo le vigenti norme di rito.”

Nonostante ciò, con ordinanza datata 16 luglio 2007, il Presidente Malinconico ha disposto la nomina dell’avvocato Sergio Fidanza, quale terzo segretario del Collegio arbitrale.

In proposito, si può osservare che:

a) il Ministro Antonio Di Pietro, che ha più volte sostenuto l’impossibilità di procedere alla definizione delle controversie interessanti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi mediante il Collegio arbitrale, non ha atteso che l’Organo di difesa dello Stato potesse, nei 20 giorni previsti dalla legge – così come in concreto effettuato – declinare la competenza arbitrale.

b) il Prof. Carlo Malinconico all’epoca dei fatti esercitava le funzioni di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) l’Ing. Vito Gamberale all’epoca dei fatti era amministratore delegato di Fondo 2 infrastrutture (F2i), costituito a cura del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura pubblica;

d) l’Avv. Domenico Condello, all’epoca dei fatti, tra gli altri incarichi, era docente presso le Università di Urbino e di Roma “La Sapienza” e “Roma tre”, nonché Giudice Costituzionale aggregato (eletto dal Parlamento in seduta comune il 5 luglio 2006);

Alla luce dei suddetti elementi, si rileva:

- il Ministro delle infrastrutture pro tempore ha espressamente sottoscritto la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente - unitamente alla controparte - facendo espressa menzione dell’accettazione (“*concordano*”) di deferire agli arbitri la controversia, senza attendere che, come sopra visto, l’Avvocatura dello Stato potesse esercitare la facoltà di declinatoria.

Va detto che: successivamente, il Prof. Carlo Malinconico rinunciava all’incarico, tanto che le parti, in data 18 giugno 2008 nominavano un terzo arbitro con funzione di Presidente nella persona dell’Avv. Vincenzo Nunziata. La controversia, **in data 27 giugno 2008, veniva trasferita al medesimo Collegio arbitrale** (Presidente Avv. Vincenzo Nunziata, Arbitro Ing. Vito Gamberale, Arbitro Avv. Ignazio Messina) **già costituito per la risoluzione della vertenza relativa al Comune di Ariano Irpino** e ciò “*in ragione della suddetta attinenza di questioni giuridiche e tecniche, e pertanto per ragioni di economicità, speditezza ed efficienza della procedura arbitrale*”;

- con il verbale di costituzione del Collegio arbitrale (27 giugno 2008), si è anche proceduto alla nomina dell’ufficio di segreteria, cui sono stati preposti la dott.ssa Maria Caterina Giuffrè e confermati i sig.ri Rita Ruffini e Guglielmo Marconi già nominati dal precedente Collegio arbitrale: “*Tutti accettano l’incarico e vengono immediatamente immessi nelle funzioni*”.

Inoltre, come risulta dall’elenco “Pubblicità incarichi conferiti e autorizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, **in data 6 novembre 2008** è stato affidato al Prof. Pasquale De Lise, **l’incarico di Presidente del Collegio Arbitrale per la risoluzione della controversia Signor Edoardo Longarini e Ministero dei Trasporti, nominato dalle parti per un petitum di euro 300.000.000 (trecento milioni di euro)**”. Si può supporre che l’arbitrato possa

riguardare il piano di ricostruzione di Ancona, anch'esso soppresso con la citata legge 317/93, al pari di quelli di Ariano Irpino e Macerata.

Oltre al Presidente De Lise, dovrebbero far parte del Collegio Arbitrale il Prof. Aldo Pezzana e l'Avv. Aurelio Vessichelli.

Il Prof. De Lise era Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato. Nei mesi scorsi il Ministro Corrado Passera l'ha indicato nella terna delle personalità per la carica di Presidente della nascente Autorità indipendente sui trasporti. Terna che non è stata accolta dalle Camere.

L'Avv. Vessichelli fa parte dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Da quanto sopra esposto, ad avviso dello scrivente, in sostanza risulta che nel periodo 2007 e 2008 (Ministri pro tempore Di Pietro e Matteoli), il Sig. Longarini ha dato corso agli arbitrati contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono stati costituiti i collegi i quali, presumibilmente hanno concluso o si apprestano a concludere i propri lavori e a stabilire se e quanto spetti alle parti.

Si conosce solo parzialmente l'entità del petitum:

a) riguardo all'arbitrato sul piano di ricostruzione di Macerata in base ad un articolo di stampa sul Corriere della Sera del 10/01/2012 dal titolo, rivolto al Prof. Malinconico, "tutti i super incarichi del tecnico trasversale", il giornalista Sergio Rizzo scrive: "il costruttore Edoardo Longarini, nome noto alle cronache di Tangentopoli, aveva attivato un arbitrato per il vecchio Piano di ricostruzione di Macerata **chiedendo allo Stato 70 milioni di euro**. La clausola era nel contratto e il Ministro Di Pietro era con le spalle al muro. Nominò come proprio arbitro l'avvocato dipietrista Domenico Condello. Longarini designò invece l'ex amministratore di Autostrade Vito Gamberale. I due arbitri di parte nominarono quindi di comune accordo come presidente del collegio il nostro Carlo Malinconico. Una scelta si disse "di garanzia". Ma che non mancò di suscitare polemiche. Anche perché un Segretario Generale di Palazzo Chigi, nelle vesti di arbitro in una controversia privata, non si era mai visto".

b) riguardo all'arbitrato presieduto dal Prof. De Lise **l'entità è pubblicata sul sito degli incarichi pubblici ed è di 300 milioni di euro**.

c) non si conosce l'entità della somma richiesta per il piano di ricostruzione di Ariano Irpino.

Avendo seguito per anni le vicende del piano di ricostruzione di Ancona (il coefficiente moltiplicatore, le anticipazioni, le giornate lavorative annue ridotte alla metà dell'anno solare, ecc.), prima come Consigliere comunale della città, poi come Deputato, posso tentare di indovinare, ovviamente con ampia facoltà di sbagliare che la richiesta allo Stato si potrebbe avvicinare a **un miliardo di euro**.

**E pensare che la legge 317/93 è esplicita:**

*"I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il comma 3 dell'art.2 della legge 12 agosto 1993, n.317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori."*

Già: la legge 317/93!

Vale la pena di citare alcuni brani di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 9 luglio 2008, a firma di Gian Antonio Stella, che tra l'altro afferma: "Ricordate Edoardo Longarini, era famoso negli anni 80. La facilità con cui riusciva ad avere dai protettori politici "piacerini" incredibili come il riconoscimento di un anno lavorativo di soli 180 giorni (tre e mezzo alla settimana) col risultato che arrivò a ottenere 29 anni e un mese di tempo per costruire una strada di 4 chilometri. L'inserimento in un decreto di due righe che, in contrasto con tre leggi precedenti, toglievano dei

lavori all'ANAS per darli a lui. Due righe infilate in un decreto sullo smaltimento delle arance invendute in Sicilia. Quella volta il regaluccio, scoperto all'ultimo istante, saltò per un solo voto: 171 a 170. Ma oggi (.....), Edoardo Longarini sta per essere benedetto di nuovo da una nuova leggina ad hoc. Nel calderone delle norme da "disboscare", infatti, una misteriosa manina ha inserito la legge 317/93."

A seguito della pubblicazione del Corriere della Sera, numerosi parlamentari protestarono vivamente e il Ministro Calderoli rimediò, alla definitiva "svista", evitando la soppressione della legge anche se nessuno sa ancora quale misteriosa manina l'avesse inserita tra le norme da sopprimere. Legge che era vigente prima e comunque nel periodo in cui sono stati costituiti i Collegi arbitrali.

In conclusione penso, anzi sono sicuro, che le Autorità politiche e ministeriali, al pari degli organi di difesa dello Stato, si adopereranno, nell'interesse dello Stato a rispettare e a far rispettare la legge 317/93:

**"I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il comma 3 dell'art.2 della legge 12 agosto 1993, n.317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori."**

Infine, in veste di pubblico amministratore, peraltro di un comune, come Ancona, che continua a patire le conseguenze delle vicende dei piani di ricostruzione, mi piacerebbe sapere:

- a) quale seguito ha avuto la declinatoria dell'Avvocatura Generale dello Stato?
- b) se è stata eccepita, al pari della predetta legge 317/93, nei giudizi arbitrali in oggetto? Oppure se non siano state eccepite, per quali motivazioni?
- c) se lo Stato, ovvero il Ministero delle infrastrutture in proprio o, anche per mezzo dei propri difensori e dell'

Avvocatura dello Stato è ancora in tempo e intenda eccepire l'incompetenza degli arbitrati?

In attesa di cortese riscontro, disponibile ad eventuali integrazioni della presente nota, invio distinti saluti.

Il capo gruppo consiliare di Sinistra per Ancona  
Consigliere comunale di Ancona  
On. Eugenio Duca

Ancona 11 dicembre 2012

Duca Eugenio  
Residente in via Rubicone 12  
60126 Ancona